

COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

COPIA

N. 21 Reg. Delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ORDINARIA

PRIMA Convocazione

Seduta PUBBLICA

OGGETTO: BILANCIO: Tributi comunali – Determinazione delle aliquote e detrazioni I.M.U. per l'anno di imposta 2012.-


L'anno DUEMILADODICI addì VENTICINQUE del mese di GIUGNO alle ore 20,30 nella residenza municipale. Con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.-

Eseguito l'appello risultano:

	P.	A.
MARTELLETTO Alberto	si	
PIUBELLO Giovanna in Montanari	si	
NOGARA Andrea	si	
MIGLIORINI Giovanni	si	
ZUMERLE Gianpaolo	si	
VERZINI Giovanni	si	
VELLI Giuseppe	si	
BONAMINI Michela	si	
MARCHESINI Claudio		si
COSTANTINI Nicola	si	
ZECCHIN Sandro		si
TOSI Sebastiano	si	
BRENTONEGO Flavio	si	

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale AMADORI dott.ssa Maria Cristina, che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.-

Il Sig. MARTELLETTO ALBERTO, nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.-



Oggetto: **BILANCIO: Tributi comunali – Determinazione delle aliquote e detrazioni I.M.U. per l'anno di imposta 2012.-**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.-

Li 25/06/2012

IL RESPONSABILE SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO E TRIBUTI

f.to dott. Daniele Monesi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.-

Li 25/06/2012

IL RESPONSABILE SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO E TRIBUTI

f.to dott. Daniele Monesi

Proposta di delibera di iniziativa del Sindaco ALBERTO MARTELLETTO.-

Visto l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 16/2012;

Viste le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;


Viste le norme contenute nell'art. 4 del D.L. n. 16/2012;

Viste altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-170, della legge n. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

Visto altresì l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011;

Richiamati in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011:

- comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;



- comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557/1993, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;
- comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00.=, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00.= per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00.=. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna;


Esaminata altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 29, comma 16 quater, del D.L. n. 216/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 14/2012, il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 30/06/2012;

Visto altresì l'art. 13, comma 12 bis, del D.L. n. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. n. 16/2012, il quale:

- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il Regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006;
- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative




variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

Richiamato il comma 8 del medesimo art. 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

Dato atto che:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa, fino al 01/12/2012, esclusivamente a mezzo modello F24, da ciascun comune per gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso; a decorrere da predetta data il versamento può eseguirsi anche con bollettino postale, secondo modalità da stabilire;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 18 giugno (cadendo il giorno 16 di sabato) ed il 17 dicembre (cadendo il giorno 16 di domenica), di cui la prima, per l'anno 2012, calcolata in misura pari al 50% dell'imposta determinata con le aliquote di legge e la seconda pari al saldo tra l'imposta dovuta impiegando le aliquote e le detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune per l'intero anno e l'acconto versato ed, esclusivamente per l'abitazione principale e le relative pertinenze, anche, in maniera facoltativa, in 3 rate, di cui le prime 2 (scadenti il 18 giugno ed il 17 settembre) pari a 1/3 dell'imposta determinata con l'aliquota e la detrazione di legge e l'ultima a saldo, calcolata in base all'imposta annuale determinata con le aliquote e detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune;
- è comunque riservata allo Stato una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo ed delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, l'aliquota di base. Tale quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall'art. 13 citato e delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;



- in base all'art. 4, comma 12 quinquies, del D.L. n. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- in base al Regolamento comunale in materia di imposta municipale propria, approvato in data odierna, è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);
- alle fattispecie sopra indicate, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 3DF del 18/05/2012, non si applica la quota statale del tributo;

Considerato che:


- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Colognola ai Colli, subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. n. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. n. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 23/2011;
- a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 23/2011;
- per effetto del disposto dell'art. 13, comma 17, del D.L. n. 201/2011 il Comune subisce un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito dell'imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell'ICI;
- in base all'art. 13, comma 12 bis, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze per ciascun comune;
- l'Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine del 30/09/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più D.P.C.M. entro il 10/12/2012, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 28/05/2012, esecutiva ai sensi di legge, di proposta della variazione delle aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012;

Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di modificare le aliquote del tributo come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,09%;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze come prevista dall'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale come prevista dall'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011;

Ritenuto inoltre di mantenere invariata la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011;



Dato atto che comunque rimane facoltà dell'Ente modificare le predette aliquote e la detrazione prevista per l'abitazione principale entro il termine del 30/09/2012, a norma dell'art. 13, comma 12 bis, del D.L. n. 201/2011, in base all'andamento effettivo del gettito dell'imposta dopo il pagamento della prima rata;

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;


Visti i sopra riportati pareri di regolarità tecnica e contabile a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

SI PROPONE

- 1) di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012, stabilite dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, come segue:
 - aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,09 %;
 - aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze pari all'aliquota di base di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011;
 - aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale pari all'aliquota di base di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011;
- 2) di stabilire la detrazione prevista per l'abitazione principale nella misura pari a quella prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011;
- 3) di dare atto che a norma dell'art. 13, comma 12 bis, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 16/2012, l'Ente potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e della detrazione prevista per l'abitazione principale per l'anno 2012 entro il termine del 30/09/2012, in deroga alle disposizioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006;
- 4) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.-

FIRMA DEL PROPONENTE

f.to Alberto Martelletto



Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Vista la proposta di deliberazione riguardante: **“BILANCIO: Tributi comunali – Determinazione delle aliquote e detrazioni I.M.U. per l’anno di imposta 2012”** corredata dei prescritti pareri a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Preso atto della discussione e degli interventi di cui all'allegato contrassegnato con lett. a) che fa parte integrante del presente atto;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Preso atto della proclamazione della votazione verificata dagli scrutatori già scelti in precedenza, sigg.ri:

- Velli Giuseppe (maggioranza)
- Verzini Giovanni (maggioranza)
- Brentonego Flavio (minoranza)


Con: voti favorevoli n. 8 espressi con alzata di mano

voti contrari n. 3 espressi con alzata di mano (Costantini, Tosi, Brentonego)

su n. 11 Consiglieri presenti, n. 11 Consiglieri votanti e n. 13 assegnati ed in carica;

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.-



ALLEGATO SUB A) DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 25/06/2012

E' presente in aula il dott. Daniele Monesi, Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi.-

SINDACO: illustra la proposta evidenziando che, sostanzialmente l'argomento è già stato trattato con il punto precedente di approvazione del Regolamento, si tratta di illustrare la determinazione effettiva delle aliquote. Precisa che, per fare fronte alla riduzione delle entrate derivanti da trasferimenti statali, l'Amministrazione è stata costretta, attraverso l'IMU, a ricostituire i fondi per finanziare le spese correnti ribadendo che i Sindaci non sono mai stati favorevoli a questa imposta. Evidenzia che, sulla base di quanto dichiarato dal Consigliere Tosi circa la possibilità di aumentare l'aliquota sulla prima casa, questo è stato fatto anche dal Sindaco di Milano, sono state previste una serie di agevolazioni ed esenzioni "salvo poi massacrare le imprese con il 10,6%" per finanziare le minore entrate. Ribadisce che l'Amministrazione ha cercato di trovare un punto di equilibrio cercando di agire più sull'IRPEF in quanto, se è pur vero che in questo modo si colpiscono "i soliti noti è anche vero che si va a colpire dove uno stipendio c'è" mentre aumentare l'aliquota IMU si può andare a "colpire" un disoccupato, un pensionato o chi non ha reddito. Fa presente che può succedere che un pensionato, con un reddito basso, abbia un immobile grande perché fino a qualche anno fa aveva in casa i figli pertanto l'imposta sarà elevata e la legge non ha previsto esenzioni o detrazioni per questi casi. Rileva che si è cercato di privilegiare le famiglie attraverso l'applicazione dell'aliquota base dando atto che con le agevolazioni previste molte saranno esenti. Ribadisce che anche per le imprese si è cercato di non aggravare la già difficile situazione economica determinando in 8,5% l'aliquota. Dichiaro, riferendosi all'addizionale IRPEF, che l'Amministrazione di Colognola ai Colli è stata una delle poche a mantenere l'aliquota del 0,4% per molto tempo, pertanto, ritiene ingiusta la critica di andare ad incidere sugli stipendi considerato che quasi tutte le Amministrazioni si stanno orientando su aliquote ben più elevata (0,7/0,8%). Dichiaro che l'Amministrazione aveva tre possibilità su cui operare: l'addizionale IRPEF, agevolazioni per le persone meno abbienti e sostegno per le imprese.-


TOSI: dichiara che molte cose dette dal Sindaco sono condivisibili. Precisa di non aver mai proposto di aumentare le aliquote IMU o IRPEF ma di aver evidenziato che l'aumento dell'IRPEF va a colpire i lavoratori dipendenti per il 60% ed i pensionati per il 20%. Rileva che i cittadini sono anche disposti a pagare imposte per finanziare opere (vedi scuole elementari) a favore della collettività mentre diventa più difficoltoso finanziare altre spese non ben identificate. Dichiaro di essere arrivato in ritardo in quanto non ha chiesto il permesso all'Azienda per evitare un aggravio di costi, quali il rimborso, da parte del Comune e ritiene, in questo modo, di contribuire a diminuire i costi della politica e se tutti facessero questo ci potrebbero essere dei notevoli risparmi.-

COSTANTINI: chiede se è stata fatta una stima per il recupero dell'evasione fiscale.-

SINDACO: risponde che per il recupero dell'evasione a novembre 2011 era stato costituito il Consiglio Tributario soppresso nel mese di dicembre. Dichiaro che, per quanto riguarda i tributi comunali, l'ufficio fa i controlli in maniera precisa e puntuale. Ricorda che, per evitare che il flusso migratorio determini morosità soprattutto per quanto riguarda la tassa rifiuti, è stato istituito un deposito cauzionale.-

TOSI: chiede al dott. Monesi se il Consiglio aveva la possibilità di deliberare la variazione dell'IMU e dell'IRPEF nei mesi di agosto o settembre.-

MONESI: il Comune poteva sia aspettare a determinare le aliquote così come può modificarle entro il termine del 30 settembre. Precisa che l'aumento dell'aliquota è stato determinato in 0,09 rispetto a quella dello Stato al fine di garantire l'introito di € 300.000,00.= necessario per il pareggio di bilancio.-



SINDACO: evidenzia che, in questi giorni, è stato prorogato al 31 agosto il termine per l'approvazione del bilancio e si chiede se è possibile approvare un bilancio di previsione dopo 8 mesi di attività. Rileva che il Comune poteva, come prevede la legge, determinare le aliquote IMU al minimo salvo poi, tra uno o due mesi, aumentarle ma l'Amministrazione, anche per una forma di correttezza nei confronti dei cittadini, ha preferito determinarle in modo tale da garantire il fabbisogno annuale delle risorse. Ribadisce che si è cercato di agevolare e di salvaguardare le famiglie che, in questo periodo, si trovano in difficoltà.-

TOSI: chiede se non era opportuno aspettare a determinare le aliquote sulla base degli introiti della prima rata di giugno anche perché, qualora ci fosse una maggiore entrata, non è che questi proventi vengano restituiti al cittadino.-

SINDACO: dichiara che si sarebbe fatto un bilancio falso in quanto per garantire il pareggio si sarebbe dovuto sottostimare le spese salvo poi doverlo adeguare tra uno o due mesi. Ribadisce che i dati di bilancio sono attendibili e rispondenti al fabbisogno.-

Il Sindaco, considerato che non vi sono altri interventi, dispone che si proceda con le dichiarazioni di voto.-

BONAMINI: (dichiarazione di voto) dichiara che il Gruppo Insieme per Colognola approva la proposta di delibera relativa alla determinazione delle aliquote ritenendole equilibrate.-

Il Sindaco, su richiesta del Consigliere Costantini sospende la seduta – Sono le ore 21.55.-
Riprende la seduta – Sono le ore 22.00.-


Il Segretario Generale procede con l'appello – Risultano assenti i Consiglieri Claudio Marchesini e Sandro Zecchin (presenti n. 11).-

TOSI: (dichiarazione di voto) dichiara, a nome del Gruppo Centro Sinistra – Colognola per Tutti, di votare contro la proposta di delibera in quanto si poteva applicare l'aliquota base e, successivamente, con riferimento a dati certi valutare la situazione in modo migliore.-

COSTANTINI: (dichiarazione di voto) dichiara, a nome del Gruppo Patto per Colognola, di condividere quanto espresso dal Consigliere Tosi considerato anche che, trattandosi di un bilancio provvisorio si potevano, con riferimento all'aumento dello 0,09, individuare risparmi di spesa in attesa di avere un dato più certo per quanto riguarda il gettito.-

BONAMINI: (dichiarazione di voto) dichiara, a nome del Gruppo Insieme per Colognola, di votare a favore considerato che le aliquote sono state determinate in modo equilibrato. Evidenzia che, da parte delle minoranze, non sono arrivate, se non stasera, delle proposte concrete.-

Il Sindaco, considerato che non vi sono altre dichiarazioni di voto, dispone che si passi a votazione.-



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

f.to Alberto Martelletto

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott.ssa Maria Cristina Amadori

La presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa verrà affisso all'Albo Pretorio comunale on line in data odierna e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.-

Lì 06/07/2012

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott.ssa Maria Cristina Amadori

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/07/2012 dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.-

Lì 17/07/2012

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott.ssa Maria Cristina Amadori